Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 23394 /139.2015.11. del 03 NOV. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Porto di Milazzo – Risorse liberate Mis. 6.03 POR Sicilia 2000-2006 – Pignorabilità delle somme

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità
Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti
Servizio VIII
Palermo
(Rif. Prot. 51984 del 19.10.2015)

Con la nota in riferimento è stato posto il tema all'attenzione dell'eventuale pignorabilità di somme provenienti da fondi comunitari del POR Sicilia 2000-2006, quale conseguenza di azioni esecutive mosse dai creditori nei confronti delle imprese appaltatrici di opere pubbliche, per lavori già eseguiti.

Viene riferito che "*in considerazione della natura dei fondi utilizzati per il finanziamento, i pagamenti effettuati in dipendenza della realizzazione dell'intervento sono sottoposti agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria sui fondi strutturali e, in particolare, a quella relativa all'ammissibilità delle spese di cui al Regolamento CE n. 1685/2000 (Regolamento sulle spese ammissibili) ...* ".

Si precisa al riguardo che, sulla scorta degli atti inoltrati dalla Stazione Appaltante, risulta che, a fronte delle fatture emesse dall'impresa esecutrice per S.A.L., alla stessa è stata corrisposta dalla predetta una parte dei pagamenti dovuti per lavori realizzati, mentre un'altra parte è stata corrisposta dalla Stazione Appaltante, quale soggetto terzo pignorato e quale intervento sostitutivo della medesima ex art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/10 (versamenti INPS).

Sull'argomento vengono posti in rilievo due precedenti pareri resi da questo Ufficio in ordine alla impignorabilità di somme di provenienza comunitaria, e viene comunque espresso l'avviso di "*potersi riconoscere alla stazione appaltante l'intero importo richiesto con i certificati di pagamento relativi al SAL per la liquidazione di lavori effettivamente realizzati secondo le finalità previste, in guisa da ritenersi ininfluente, sotto il mero profilo dei lavori effettuati dall'impresa in ossequio al contratto d'appalto sottoscritto, la*

decurtazione che la stazione appaltante ha operato ai pagamenti dei SAL in forza delle procedure esecutive".

2. In ordine alla consultazione richiesta, si osserva quanto segue.

Il tema della impignorabilità delle somme di natura comunitaria è già stato oggetto di precedenti pareri n. 174 e n. 227 del 2008 con i quali sono state indicate le ragioni poste a sostegno della sottrazione di tali somme alle procedure esecutive.

Come già chiarito nelle richiamate consultazioni, *ratio* rinvenibile dall'esame delle fonti comunitarie in materia, è quella di assicurare che i fondi non vengano distolti dallo scopo primario per il quale sono stati stanziati.

Caso diverso è quello in cui dette somme abbiano trovato puntuale destinazione, concretizzatasi nella realizzazione dell'opera (o dell'attività finanziata), e siano divenute pignorabili in quanto passate a far parte del patrimonio dell'impresa, quale corrispettivo per i lavori o attività da questa eseguiti.

In definitiva, quindi, ferma restando l'impignorabilità delle somme di estrazione comunitaria in quanto destinate alla realizzazione di un intervento, allorchè queste diventino un mero corrispettivo per l'attività prestata e certificata tramite gli stati di avanzamento dei lavori, non v'è ragione di dubitare del fatto che le stesse costituiscano ormai un credito vantato dall'impresa nei confronti dell'appaltante, e come tali siano assoggettabili ad esecuzione forzata ai sensi degli artt. 543 e ss. del c.p.c.[1]

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

****** ****** ******

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.
Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi

Il dirigente avvocato Paolo Chiapparrone

L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

[1] In materia di pignorabilità di somme spettanti alle imprese che svolgono lavori cofinanziati dalla U.E., si confronti anche il parere dello scrivente n. 30/2013 con il quale è stato chiarito che:
"(...) *deve pertanto convenirsi che, a seguito dell'intervenuta modifica normativa, il credito maturato per l'esecuzione di un'opera o una fornitura, ancorchè le somme siano ancora presso l'amministrazione committente, viene a far parte del patrimonio dell'appaltatore non potendosi configurare una preclusione alla sua pignorabilità da parte dei creditori dell'impresa* (...)".